

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 dicembre 1963, n. 2194.

Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Visto l'art. 4, commi quarto e quinto, e l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visto l'art. 20, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti gestori dell'assistenza di malattia per i pensionati, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405, dall'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1177 e dall'art. 8 della legge 29 novembre 1962, n. 1655;

Ritenuta la necessità di provvedere, per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie, alla determinazione dell'aliquota addizionale alla misura del contributo per l'assicurazione di malattia di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti che, dopo il pensionamento, sono assistiti, quali pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa si riferisce, è determinata nelle seguenti misure:

3,80 % per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

2,80 % per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

3,80 % per l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

3,25 % per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;

2,80 % per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

1,15 % per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

0,70 % per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma è pari al 2,80 % dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità, di cui l'1,05 % a carico del dipendente, nonchè all'1,33 % delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50 % a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80 % della loro misura lorda.

Art. 2.

L'addizionale contributiva di cui all'articolo precedente sarà versata ai singoli Istituti od Enti direttamente dai datori di lavoro, tranne nei casi in cui l'addizionale stessa si riferisca a lavoratori assicurati contro le malattie presso altri Enti di diritto pubblico diversi da quelli sopra indicati. In tal caso, la riscossione dell'aliquota addizionale sarà effettuata dagli stessi Enti con le modalità previste per la riscossione del contributo per l'assicurazione contro le malattie di propria spettanza ed il relativo gettito sarà da essi versato agli Enti od Istituti gestori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Art. 3.

L'addizionale contributiva di cui al precedente articolo 1, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

BOSCO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 66. — VILLA

LEGGI 3 febbraio 1964, n. 22.

Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nella legge 20 dicembre 1962, n. 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — MANCINI  
— COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE